



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 26 novembre 2018

Egregio Signor
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 88

CUMULABILITA' DELLA RETRIBUZIONE DA PARLAMENTARE CON QUELLA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE, ASSESSORE O PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

l'art. 28 comma 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige / Südtirol prevede che *“L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo”*;

l'art. 17, comma 7, della legge elettorale provinciale (L.P. n.2/2003) prevede che: *“Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile [...] prima della convalida dell'elezione a consigliere [...]”*;

sul punto, l'art.22 quater del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (Deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3) dispone che la giunta delle elezioni della provincia ha tempo sei mesi per effettuare la convalida;

in conseguenza delle predette norme, risulta che per la Provincia autonoma di Trento l'incompatibilità fra le cariche parlamentari e quelle provinciali ricoperte possa essere sanata con le dimissioni da parlamentare entro la data della convalida;

a livello parlamentare l'organo predisposto all'accertamento delle incompatibilità per i parlamentari è la Giunta per le elezioni. Qualora la Giunta certifichi la presenza di cariche incompatibili, essa procede dando al parlamentare oggetto della verifica un termine temporale entro il quale scegliere quale mandato portare avanti;

si tratta di un iter che può risultare particolarmente lungo e complesso, come si apprende dagli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento della Giunta per le elezioni della Camera;

Via delle Orme, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 - movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

il Regolamento della Camera dei deputati dispone, invece, all'art. 17 bis, comma 2: "Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile";

nessuna disposizione normativa si rinviene sul divieto di cumulabilità dei trattamenti economici, previdenziali e assistenziali per la doppia carica nelle more della sospensione dalla carica di parlamentare. Infatti, la legge regionale del TAA/ST 26 febbraio 1995, n.2 "*Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*" pur affermando che ai consiglieri della Regione spetta il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nella legge medesima, rimanda alle disposizioni vigenti per i deputati per quanto non espressamente previsto dal legislatore regionale ma poi, a livello parlamentare, non si rileva una chiara disposizione nel merito del punto specifico;

l'organo deputato alla definizione dell'ammontare delle indennità parlamentari alla Camera dei Deputati è l'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965, il quale attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile;

l'organo investito di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell'organizzazione interna è la Giunta per il Regolamento presieduta dal Presidente della Camera. Ad essa spettano i pareri su questioni di interpretazione regolamentare ad essa rimesse dal Presidente, la soluzione dei conflitti di competenza e lo studio delle proposte relative al Regolamento. Ci si può pertanto rivolgere al Presidente della Camera per ottenere un'interpretazione risolutiva sulla legittimità del cumulo di trattamenti economici derivanti da cariche istituzionali incompatibili;

considerato che attualmente si rilevano n.3 assessori provinciali in situazione incompatibilità, i quali, ipoteticamente, potrebbero trovarsi nella situazione di cumulare i trattamenti economici, previdenziali e assistenziali per la carica di Deputato della Repubblica e di Consigliere/Assessore della Provincia autonoma di Trento;



Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

considerato che l'assenza di pareri interpretativi di rango giurisprudenziale o parlamentare non consente di verificare la legittimità dell'eventuale erogazione di un doppio trattamento economico, previdenziale e assistenziale per cariche tra loro incompatibili;

considerato che l'erogazione di un doppio trattamento al medesimo soggetto istituzionale nel caso in cui si verificasse potrebbe recare nocimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e pregiudicare il rispetto dei vincoli di bilancio;

considerato che risulterebbe irragionevole e palesemente immorale che si percepissero contemporaneamente indennità pubbliche per funzioni che per impegno e per legge non possono essere svolte nello stesso momento;

rilevata – come già affermato nel Decreto Legge. 5/2012 – la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

si interroga il Presidente della Giunta provinciale per sapere

se non ritenga rivolgersi al Presidente della Camera, anche tramite la rappresentanza del Governo nella Provincia autonoma di Trento, per chiedere un parere interpretativo sul divieto di cumulabilità di trattamenti economici derivanti da cariche tra di loro incompatibili nelle more della sospensione di una delle due al fine di stabilire una prassi virtuosa da adottare nei casi analoghi del resto del Paese

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini

Cons. prov. Filippo Degasperi

Via delle Orme, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 - movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it